

GESTIONE DEI MATERIALI DA SCAVO **alla luce della L. 9 agosto 2013 n. 98 di conversione, con** **modifiche, del D.L. 21 giugno 2013 n. 69 (cd “Decreto Fare”)** **Aggiornamento n. 1/2014**

Premessa

La presente nota costituisce un **aggiornamento alla circolare** di ARPA Lombardia già pubblicata a novembre 2013 sul sito web dell'Agenzia e relativa alla gestione dei materiali da scavo ai sensi degli artt. 41 e 41 bis della L. 98/2013.

In riferimento ai chiarimenti intervenuti tra ISPRA ed il Ssistema delle Agenzie a seguito della comunicazione del MATTM prot.n. 13338/TRI del 14/05/2014 e della recente Sentenza del TAR Lazio n. 6187/2014 del 10/06/2014, l'aggiornamento della circolare in essere riguarda la gestione dei materiali da scavo provenienti da **cantieri di piccole dimensioni**, la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale (c.d. “Piccoli Cantieri”, rif. art. 266 c.7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.).

Richiami normativi, chiarimenti e giurisprudenza intervenuti

Nel D. Lgs. 152/06 e s.m.i., all'art. 266 veniva espresso l'obiettivo di attuare una semplificazione normativa delle procedure relative alla gestione dei materiali da scavo, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti dai “cantieri di piccole dimensioni”, con produzione di materiale inferiore a 6.000 mc.

Il c.7 di tale articolo rimandava la puntuale disciplina di tale tematica ad un decreto interministeriale, che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto adottare il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, delle Attività Produttive e della Salute.

Ad oggi tale decreto non è stato adottato, ma il 10 agosto 2012 è stato emanato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mar, di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, il **D.M. 161/2012** “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.

L'ambito di applicazione del suddetto Decreto è stato circoscritto dalla **L. 98/2013** (di conversione del DL 69/2013, c.d. “Decreto Fare”), entrata in vigore dal 21 agosto 2013, che all'art. 41, c.2 (che aggiunge all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il comma 2-bis) definisce che il D.M. 161/2012 “*si applica solo alle terre e rocce da scavo (ora “materiali da scavo”) che provengono da attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale*” e che all'art. 41 bis, commi 1 e 5, individua l'ambito di applicazione della disciplina semplificata che deroga ai disposti dettati dal D.M. 161/2012.

In particolare dal comma 1 dell'art. 41 bis discende l'applicazione della disciplina semplificata relativa ai *"cantieri di piccole dimensioni"* in virtù del richiamo all'art. 266 c. 7 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. che prevede la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai *"...materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale ..."*; il comma 1 dell'art. 41 bis definisce inoltre, in relazione al disposto dell'art. 266 c.7, la deroga a quanto previsto dal D.M. 161/2012 per i materiali da scavo di cui all'art.1, c.1 lett.b del suddetto D.M. (definizione con contenuto più ampio rispetto ai *"materiali, ivi incluse le terre e rocce da scavo"* di cui all'art. 266 c.7) prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti nel rispetto delle quattro condizioni che consentono siano sottoposti al regime di cui all'art. 184-bis del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. (*"Sottoprodotto"*).

Il comma 5 dell'art. 41 bis ha introdotto un ulteriore ambito di applicazione alla disciplina semplificata stabilendo che *"le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche a materiali da scavo derivanti da attività ed opere non rientranti nel campo di applicazione del comma 2bis dell'art. 184bis del D. Lgs. 152/06..."* (ossia attività od opere non soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale).

A seguito di specifica richiesta di chiarimento in merito alla gestione delle terre e rocce formulata da ISPRA con nota prot. 1475 del 4/4/2014, Il **Direttore Generale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare** con **comunicazione prot.n. 13338/TRI del 14/05/2014** in merito alla questione dei "piccoli cantieri" ha rappresentato che: *"Il campo di applicazione del DM 161/2012 risulta essere definito dall'art.184 bis, c.2 bis del D.lgs 152/06 e dall'art.3 del medesimo DM. In tal senso l'art.184 bis, c.2 bis del D.lgs 152/06 stabilisce che il DM 161/2012 si applica solo nel caso di terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA).*

In base a tale disposizione, quindi, il DM 161/2012 si applica con riferimento esclusivo alle attività realizzate nell'ambito di opere sottoposte ad una procedura di VIA o AIA, che, in ragione della loro natura, comportano la gestione di maggiori volumi di terre e rocce prodotti dall'intervento.

Solo in questa misura l'applicazione della disciplina contenuta nel DM 161/2012 dipende dal quantitativo delle terre e rocce da scavo generate dal cantiere".

Sul tema della gestione delle terre e rocce da scavo il **TAR Lazio** si è pronunciato nella **Sentenza n. 6187 del 10 giugno 2014** relativamente al ricorso promosso da alcune imprese edili e Associazioni di categoria contro il MATTM, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri per ottenere l'annullamento del D.M. 161/2012.

Sull'argomento dei "piccoli cantieri" il TAR si è pronunciato accogliendo le motivazioni delle Amministrazioni resistenti: con specifico riferimento all'applicabilità del D.M. 161/2012 ha confermato che il regolamento si applichi alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle grandi opere (*"...risulta confermata l'interpretazione iniziale che vedeva la complessa disciplina dettata dal decreto (DM 161/2012) limitata alla gestione dei materiali da scavo che derivano dalle "grandi opere"*), mentre la gestione dei materiali da scavo provenienti dai cantieri di piccole dimensioni (produzione non superiore a 6.000 mc di materiale), anche in VIA o AIA, si applicano le norme dettate dal regime semplificato adottato con l'articolo 41 bis della L. 98/2013 *"il predetto esonero è confermato per tutti i*

piccoli cantieri, anche quelli soggetti a VIA o AIA, essendo applicabile agli stessi la procedura semplificata in ragione del principio di parità di trattamento che impone la medesima procedura ai casi analoghi (cantieri sotto i 6.000 mc.) (articolo 41 bis, DI 69/2013 cit.).”

Posizione di ARPA LOMBARDIA

Sulla base della disciplina semplificata introdotta dai commi 1 e 5 dell'art. 41 bis della L. 98/2013, dei chiarimenti intervenuti e della Sentenza n. 6187 del 10 giugno 2014 del TAR Lazio, ARPA LOMBARDIA condividendo quanto assunto anche da altre Agenzie regionali, a parziale modifica di quanto riportato nella propria Circolare di novembre 2013 (pubblicata su sito web), ritiene che **la disciplina dettata dall'art. 41 bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo” della L. 98/2013 sia applicabile a tutti i materiali da scavo, di qualunque volumetria, provenienti da attività o opere che non ricadono nelle fattispecie disciplinate dal D.M. 161/2012 (attività o opere soggette a VIA o ad AIA) nonché ai materiali da scavo prodotti nell'ambito di attività o opere soggette a VIA o ad AIA ma con volumetria inferiore a 6.000 mc (c.d. “Piccoli cantieri”)**

Modello di Conferma del Completo Utilizzo dei Materiali da Scavo

Ad integrazione della modulistica predisposta da ARPA Lombardia e relativa alla “Dichiarazione Sostitutiva di Atto di Notorietà resa ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445/2000”, è stato predisposto fac-simile del modello di “*Conferma del completo utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 41 bis della L.69/2013*” che può essere utilizzato dal Produttore per comunicare alle autorità territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati completamente utilizzati e che tale utilizzo è stato effettuato conformemente alle previsioni comunicate (rif. art. 41 bis c.3).

Milano, 1 dicembre 2014